

## DETPRES DEL 17 NOVEMBRE 2014 N. 351

Applicazione dell'art.12 del Decreto Legge n.90 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.114 dell'11 agosto 2014 recante "Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale". Determinazione del premio speciale unitario.

## IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, come convertito dalla Legge n.122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto il Testo Unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni;

visto, altresì, il Decreto ministeriale 12 dicembre 2000 "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione" e successive modificazioni;

visto l'art. 12, comma 1, del Decreto Legge n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.114, con cui "in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali";

visto l'art. 12, comma 2, del citato Decreto Legge 90/2014 che dispone che la dotazione del fondo medesimo dovrà essere "non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015", con la limitazione fissata dal comma 1-bis del medesimo art. 12;

attesa l'esigenza di rendere operativa la copertura assicurativa, a cura dell'INAIL, nei confronti dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale a favore dei Comuni o enti locali:



vista la relazione del Direttore generale del 13 novembre 2014;

ritenuto che, ai fini della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale, occorra assumere a base del calcolo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 1124/65, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale;

considerato che, in relazione alla specificità della natura dell'attività volontaria resa dai soggetti indicati al comma 1, dell'art.12 del Decreto Legge 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, occorra far ricorso, per l'assicurazione di tali soggetti, all'istituzione di un premio speciale unitario, ai sensi dell'art.42 del D.P.R. 1124/65;

vista la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale allegata alla citata relazione del Direttore generale,

## **DETERMINA**

di stabilire nella misura pari a 258,00 euro su base annua, il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali. Il premio è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione ad eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'emanazione del decreto di approvazione ai sensi dell'art.42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.

f.to Prof. Massimo DE FELICE